

3) Terzo motivo, vertente sul fatto:

- che il regolamento impugnato non è adeguatamente motivato, in violazione dell'art. 296 TFUE.

**Ricorso proposto il 5 luglio 2011 — Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon/Commissione e a.**

(Causa T-369/11)

(2011/C 282/59)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon AE (Chalandri, Grecia) (rappresentante: avv. A. Krystallidis)

*Convenute:* Commissione europea, Delegazione dell'UE in Turchia (Ankara, Turchia) e Central Finance & Contracts Unit (CFCU) (Ankara)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- risarcire il danno cagionato alla ricorrente dalla decisione, asseritamente illegittima, di una delle convenute (la Delegazione dell'UE in Turchia) 5 aprile 2011 (e da ogni decisione conseguente) che revoca l'aggiudicazione dell'appalto «Ampliamento della rete di business center turco-europei a Sivas, Antakya, Batman e Van — Europe Aid/128621/D/SER/TR» al Consorzio <sup>(1)</sup>, a causa di una pretesa «falsa dichiarazione»;

- condannare le convenute alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1) Primo motivo, vertente:

- sulla lesione, da parte delle convenute, del legittimo affidamento della ricorrente, commessa in violazione dell'art. 10 del Codice europeo di buona condotta amministrativa, mediante l'inaspettata revoca della decisione di aggiudicare il progetto in questione al Consorzio con la motivazione che questi avrebbe compiuto una «falsa dichiarazione».

2) Secondo motivo, vertente:

- sulla violazione, da parte delle convenute, del principio generale della certezza del diritto e delle disposizioni di cui all'art. 4 del Codice europeo di buona condotta amministrativa, in quanto esse hanno accusato la ricorrente di aver rilasciato una falsa dichiarazione senza prima dichiarare la falsità alcuno dei documenti presentati.

3) Terzo motivo, vertente:

- sulla violazione, da parte delle convenute, del diritto al contraddittorio, non avendo esse informato la ricorrente della loro intenzione di revocare l'aggiudicazione, contrariamente all'art. 16 del Codice europeo di buona condotta amministrativa.

4) Quarto motivo, vertente:

- sulla circostanza che le convenute non hanno fornito alcuna dichiarazione motivata in merito a quali fossero i documenti falsificati dalla ricorrente, contrariamente all'art. 18 del Codice europeo di buona condotta amministrativa.

5) Quinto motivo, vertente:

- sul fatto che le convenute non hanno informato la ricorrente dei mezzi di impugnazione disponibili per contestare la decisione adottata nei suoi confronti, contrariamente agli artt. 11 e 19 del Codice europeo di buona condotta amministrativa.

6) Sesto motivo, vertente:

- sulla circostanza che le convenute hanno abusato del loro potere discrezionale nel decidere in merito ai fatti ad esse presentati, così eccedendo i limiti dei loro poteri, in quanto le motivazioni dedotte dall'autorità aggiudicatrice si sarebbero potute esclusivamente applicare per escludere un'offerta nel corso della gara d'appalto in quanto non conforme ai criteri di valutazione, ma non una volta avvenuta l'aggiudicazione.

<sup>(1)</sup> DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANTS S.A. (GR) — WYG INTERNATIONAL LTD (UK) — DELEEUW INTERNATIONAL LTD (TR) — CYBERPARK (TR)

**Ricorso proposto il 15 luglio 2011 — Palirria Souliotis/Commissione**

(Causa T-380/11)

(2011/C 282/60)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Anonymi Viotechniki kai Emporiki Etairia Kataskevis Konservon — Palirria Souliotis AE (Psacha, Grecia) (rappresentante: avv. S. Pappas)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 6 maggio 2011, n. 447, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 122, pag. 63);
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, di un requisito procedurale sostanziale, in quanto essa non ha consultato formalmente il comitato per la nomenclatura. Inoltre, la Commissione non ha preso in considerazione le osservazioni presentate dalla ricorrente.

- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha agito eccedendo le competenze conferitele dall'art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).
- 3) Terzo motivo, vertente su un errore di diritto della Commissione, in quanto essa ha classificato le foglie di vite in conserva farcite con il codice NC indicato nell'allegato del regolamento impugnato.

1) Secondo il primo motivo, la convenuta ha violato gli artt. 6, n. 3, e 15 della decisione 1720/2006/CE <sup>(1)</sup>, in quanto ha omesso di indagare e di rivelare informazioni come richiesto dalla ricorrente, nonché gli artt. 11 e 38 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, poiché la ricorrente ha violato il principio di trasparenza e le leggi sulla protezione del consumatore.

2) Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la convenuta ha violato gli artt. 4 e 5 della direttiva 97/7/CE <sup>(2)</sup> e gli artt. 2, lett. a) e b), e 5 della direttiva 2005/29/CE <sup>(3)</sup> in quanto ha omesso di indagare sul master online del programma Jean Monnet, nonché di valutarlo, rispetto ai suoi obiettivi ai sensi dell'art. 15 della decisione 1720/2006/CE.

### Ricorso proposto il 15 luglio 2011 — Pigui/Commissione

(Causa T-382/11)

(2011/C 282/61)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrente: Cristina Pigui (Strejnic, Romania) (rappresentante: avv. M. Alexe)

Convenuta: Commissione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- obbligare la convenuta a rivelare le informazioni sull'identità di qualsiasi istituto di istruzione superiore coinvolto nel Master online 2008-2010 del programma Jean Monnet;
- obbligare la convenuta ad interrompere il programma se non è coinvolto alcun istituto di istruzione superiore; a richiedere un contratto di studio per iscritto tra gli studenti e gli organizzatori e a richiedere un sistema uniforme di valutazione per tutti gli studenti coinvolti;
- obbligare la Commissione a ripristinare la situazione *ab initio* della ricorrente, che dimostra che il programma 2008-2010 non rispettava gli standard del programma Jean Monnet, per lo meno per quanto riguarda la ricorrente.

#### Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente, ai sensi dell'art. 265 TFUE, chiede che sia dichiarato che la convenuta ha illegittimamente omesso di agire in quanto non ha rivelato i risultati dell'indagine pubblica richiesta dalla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.

3) Secondo il terzo motivo, la convenuta ha violato l'art 5 della direttiva 97/7/CE e gli artt. 2, lett. a) e b), 6 e 7 della direttiva 2005/29/CE, in quanto non ha indagato sul sistema di due pesi e due misure per la valutazione degli studenti.

4) Secondo il quarto motivo, la convenuta ha violato l'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, nonché l'art. 2 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, in quanto la ricorrente non ha ricevuto pari trattamento nel contesto del master online del programma Jean Monnet.

<sup>(1)</sup> Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006, 1720/2006/CE, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327, pag. 45).

<sup>(2)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19).

<sup>(3)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).

### Ricorso proposto il 21 luglio 2011 — Makhoul/Consiglio

(Causa T-383/11)

(2011/C 282/62)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: Eyad Makhoul (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv. P. Grollet e G. Karouni)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea